

D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ)

Descrizione sintetica del procedimento:

Gli interventi subordinati alla Denuncia di Inizio Attività sono gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 del DPR 380/2001, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Riferimenti normativi utili:

DPR 380/2001 e smi; L.R. 12/2005 e smi; P.R.G. e adottato P.G.T. (Piano del Governo del Territorio); Regolamento Edilizio Comunale; Regolamento d'Igiene; Normative Codice Civile.

Istruttore della Pratica: Arch. Roberta Reguzzi – Tecnico Comunale Incaricato

Servizio Tecnico Urbanistica - Edilizia - Lavori Pubblici

Tel. 0385/75014

e-mail sandamianoalcolle@libero.it

Ufficio competente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento:

Servizio Tecnico Urbanistica - Edilizia - Lavori Pubblici

Responsabile: Cesarino Vercesi

Tel. 0385/75014

e-mail sandamianoalcolle@libero.it

Elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza:

Secondo la tipologia di intervento definita dall'art. 3 della L.380/2001 e dall'art. 27 della L.R. 12/2005 sono indicati nel Regolamento Edilizio Comunale.

Modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Damiano al Colle:
Modulo ***DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'***

Per informazioni e per avere accesso agli atti del procedimento è possibile rivolgersi all'Istruttore della Pratica, presso l'Ufficio Tecnico al primo piano del Comune di San Damiano al Colle, in via Roma n. 4 - San Damiano al Colle (PV), nel giorno di Mercoledì dalla ore 08.30 alle ore 10.30

oppure è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono sopra specificato.

Termine per la conclusione del procedimento:

Il procedimento di cui alla presente scheda deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di parte ovvero dalla data in cui esso è stato avviato d'ufficio. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale di San Damiano al Colle e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Tutela giurisdizionale e amministrativa:

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971. Infine, avverso al provvedimento conclusivo del procedimento, è ammesso ricorso in via Amministrativa alla seguente autorità: Regione Lombardia.

Qualora l'Amministrazione non concluda il procedimento entro i termini previsti, l'interessato può richiedere l'intervento sostitutivo dell'organo individuato ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990 (vedi sotto) oppure presentare ricorso al TAR per la Regione Lombardia avverso al silenzio dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 117 del D.L.gs. n. 104/2010, ovvero attivare il potere di intervento sostitutivo della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 39 della L.R. 12/2005.

Nel caso in cui il procedimento sia concluso tardivamente e da ciò dovessero derivare danni, il soggetto interessato può agire dinanzi al TAR per la Regione Lombardia, ai sensi e nei termini indicati dall'art. 31, commi 2 e ss. del D.L.gs. n. 104/2010.

Procedimento on line:

Il presente procedimento non può essere avviato mediante web ed attualmente non è prevista l'attivazione di tale possibilità.

Pagamenti:

Per l'avvio del presente procedimento è previsto il versamento di:

- € 52,00 per pratiche non onerose;

Residenziali:

- € 70,00 per unità in classe da I a III;
- € 90,00 per unità in classe da IV a VIII;
- € 150,00 per unità da IX a XI;

Non Residenziali:

- € 70,00 per superficie lorda fino a 100 mq.;
- € 90,00 per superficie lorda da 101 a 300 mq.;
- € 150,00 per superficie lorda da 301 a 500 mq.;
- € 250,00 per superficie lorda da 501 a 1000 mq.;
- € 52,00 per fabbricati agricoli (qualsiasi dimensione e tipologia)

In sede di rubricazione verranno comunicati i diritti di segreteria, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione in rapporto alla volumetria realizzata.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico al seguente IBAN:

IT 05J 05216 56251 000000091026

c/o il Credito Valtellinese s.c. - filiale di Santa Maria della Versa (PV).

Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis e ss. della legge n. 241/1990 è il Segretario Comunale cui ci si può rivolgere inoltrando specifica istanza scritta al protocollo comunale mediante e-mail all'indirizzo sadamianoalcolle@libero.it oppure mediante PEC all'indirizzo comune.sandamiano@pec.provincia.pv.it oppure recapitando la richiesta all'ufficio Protocollo, al primo piano della sede comunale in via Roma n. 4 - 27040 - San Damiano al Colle (PV).

Indagini di customer satisfaction:

Attualmente non sono disponibili dati in merito alla soddisfazione dell'utenza.

